

A

COMUNE DI VILLABATE
Prov. Di PALERMO

ALLEGATO ALL' DELIBERA COMMISSARIALE N. 3 DEL 09.02.07

**REGOLAMENTO
SUI SERVIZI DI ASSISTENZA
PER I SOGGETTI
DIVERSAMENTE
ABILI**

Riferimenti normativi:

Legge regionale n. 16/86

Legge regionale art.13 n.33/91,

Legge-quadro n.104 del 05.02.1992

Legge-quadro n.328 08.11.2000

Decreto presidenziale 04.11.2002

Decreto presidenziale n.867/S7 del 15.04.2003 (accesso agevolato ai servizi sociali. Criteri unificati di valutazione economica) composto da n.9 articoli, che si intende recepito in ogni sua parte come standard valutativo per i servizi assistenziali di qualsiasi natura e che allegato al presente regolamento ne diventa parte integrante e sostanziale.

BP

CAPO I

ART. 1 FINALITA'

In esecuzione delle LL.RR. n. 68/81 e 16/86, della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e della legge 328/00 è stato posto in essere il presente Regolamento per la disciplina degli interventi sotto elencati, in favore dei soggetti portatori di handicap residenti e delle loro famiglie:

- a) Aiuto domestico e Assistenza Domiciliare Integrata (ADI);
- b) Sostegno economico;
- c) Trasporto per la frequenza delle scuole, dei centri socio-rieducativi e di riabilitazione sanitaria;
- d) Rilascio tessere di libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico (A.S.T.);
- e) Contributo per l'acquisto di automezzo con adattamento o per l'adattamento dell'automezzo;
- f) Inserimenti in strutture residenziali;
- g) Assistenza igienico-personale presso le istituzioni scolastiche;
- h) Attività ludico-ricreative e sportive.

ART. 2 PUBBLICIZZAZIONE

Nel quadro dell'ordinaria informazione ai cittadini sull'insieme dei servizi sociali offerti, il Comune pubblicizza, attraverso manifesti da esporre sul territorio e nei locali pubblici, sul periodico locale, sul sito web del Comune e con i consueti mezzi a disposizione, le modalità di accesso e di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, evidenziando che tali strumenti sono resi disponibili attraverso il Servizio Sociale.

ART. 3 REQUISITI E MODALITA' DI ACCESSO

Per l'accesso ai contributi e/o servizi di cui al precedente articolo, a seguito di avviso pubblico, gli interessati o i loro tutori o un componente il nucleo familiare presenteranno apposita istanza in carta libera corredata dalla sottoelencata documentazione:

- Istanza entro il termine previsto per ogni singolo intervento;
- Dichiarazione Sostitutiva Unica e attestazione dell'indicatore della situazione economica dell'anno precedente;
- Autocertificazione della composizione del nucleo familiare resa ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- Certificazione della Commissione medica per l'accertamento delle invalidità civili (Integrata ex art.4 Legge 104/92) attestante il livello di handicap ai sensi dell'art. 3 della legge 104/92;
- Fotocopia del documento di riconoscimento dell'istante in corso di validità e del codice fiscale.

Qualora l'istanza non risulti completa è ammessa l'integrazione della medesima entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'Ufficio a pena di decadenza.



ART. 4
GRADUATORIA PER L'ACCESSO AI SERVIZI E AGLI INTERVENTI

Ove le richieste di prestazioni eccedano le risorse disponibili, vengono redatte liste di attesa che prevedono graduatorie di priorità.

Il punteggio attribuito ad ogni richiedente al fine di costituire la graduatoria è definito tenendo conto dei seguenti fattori:

- condizione economica;
- valutazione del bisogno assistenziale – sanitario – sociale;
- inserimento del disabile in nuclei familiari che per diversi motivi (età avanzata, condizioni di salute precarie, difficoltà transitorie o permanenti dei componenti del nucleo stesso) non garantiscono ai soggetti una assistenza soddisfacente.

Gli aventi diritto, collocati in graduatoria nelle liste d'attesa, ottengono le prestazioni richieste nell'ordine decrescente, a partire dal maggior punteggio conseguito; a parità di punteggio ha la precedenza il cittadino più anziano. Gli altri utenti restano in lista di attesa e possono subentrare secondo scorrimento di graduatoria.

ART. 5
CONTROLLI E ACCERTAMENTI

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di richiedere ogni altra certificazione, diversa da quella espressamente indicata nel presente regolamento, ogni qualvolta questa possa servire a comprovare fatti o situazioni rilevanti ai fini dell'espletamento delle prestazioni previste nel presente Regolamento. Per gli stessi motivi essa può procedere a controlli ed accertamenti per verificare le dichiarazioni contenute nelle istanze o altri fatti, anche a mezzo del Corpo di Polizia Municipale o attraverso altri uffici, interni ed esterni all'Amministrazione Comunale.

ART. 6
DECADENZA DAL DIRITTO

Il soggetto che abbia volutamente reso dichiarazioni non veritieri, ovvero che abbia omesso di dichiarare situazioni e fatti a lui noti, i quali sarebbero di ostacolo alla concessione dei benefici previsti dal presente Regolamento, decade dal diritto dell'attribuzione degli stessi, salva la facoltà di azione legale da parte dell'Amministrazione Comunale.

Il venir meno dei requisiti di legittimazione previsti, comporta la decadenza del beneficio accordato. In tal senso il soggetto beneficiario è obbligato a comunicare tempestivamente all'Amministrazione Comunale il verificarsi di fatti che comportino il mutamento della situazione preesistente.



ART. 7

CRITERI ECONOMICI PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI

Per quanto attiene alle sotto elencate prestazioni esse sono gratuite:

- Trasporto per la frequenza delle scuole, dei centri socio-rieducativi e di riabilitazione sanitaria;
- Assistenza igienico-personale nelle istituzioni scolastiche;
- Attività ludico-ricreativo e sportiva.

Per quanto attiene al rilascio delle tessere per il trasporto pubblico extraurbano fornito dall'AST si richiamano le indicazioni dettate dall'Azienda medesima.

Per quanto attiene al Servizio di Aiuto Domestico, all' Assistenza Domiciliare Integrata e alla Assistenza Economica (LL.RR. n. 16/86 e n. 33/91 art.13) l'accesso a tali servizi è disciplinato da specifica normativa regionale con impiego dell'I.S.E. ai fini della valutazione della condizione economica per l'accesso gratuito o a compartecipazione.

CAPO II

ADI – ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA

ART. 8

FINALITA'

L'Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) si divide in:

ADI a bassa intensità assistenziale (aiuto domestico);
ADI a media intensità assistenziale;
ADI ad alta intensità assistenziale.

Il servizio di Aiuto Domestico, rivolto a cittadini con disabilità grave certificata dall'A.U.S.L. n. 6 (art. 3, comma 3 Legge 104/92) totalmente privi di assistenza familiare o inseriti in nuclei familiari che, a causa dell'età avanzata dei componenti del nucleo stesso, o per altre difficoltà transitorie o permanenti non possono prestare al soggetto una assistenza soddisfacente, ha come obiettivo il loro mantenimento o reinserimento nel proprio ambiente di vita e nel contesto sociale di appartenenza e un adeguato supporto familiare. Attraverso prestazioni sociali rese a domicilio, si intende evitare il ricorso a forme di ricovero o di ospedalizzazione che non siano strettamente necessarie, creando una rete relazionale di supporto e potenziando le capacità residuali del soggetto e/o del nucleo familiare.


L'ADI a media e ad alta intensità assistenziale presuppone prestazioni specifiche di carattere sanitario per cui l'Amministrazione Comunale si avvarrà di specifiche convenzioni con la locale A.U.S.L. n. 6 Distretto Sanitario 14 ai sensi della normativa vigente in materia.

ART. 9

PRESTAZIONI

Il servizio di aiuto domestico ai disabili gravi prevede le seguenti prestazioni:

a) Aiuto per l'igiene e cura della persona (alzare dal letto, aiuto per l'igiene personale, vestizione, aiuto nell'assunzione dei pasti, aiuto per una corretta deambulazione e nel movimento degli arti invalidi, mobilitazione del soggetto allettato);



b) Sostegno relazionale rivolto ai familiari (accompagnamento per visite mediche o altre necessità quotidiane).

ART.10 LIMITI DI REDDITO PER L'ACCESSO AL SERVIZIO

Ai sensi della legge Regionale n. 16/86, come richiamata dall'art. 6 del Decreto Presidenziale n. 867/S7 del 15.04.2003, il limite di reddito complessivo per l'accesso gratuito è fissato in €10.329,15, salvo eventuali aggiornamenti o modifiche, per nuclei familiari sino a 3 componenti, incrementato del 20% per ogni componente aggiunto al terzo.

La partecipazione del nucleo familiare convivente e del soggetto portatore di handicap alla spesa occorrente per l'espletamento del servizio avviene nella misura del 20% quando il reddito complessivo di detto nucleo non supera l'ammontare di €15.493,70, nella misura del 50% quando il reddito superi la cifra medesima.

Il mancato pagamento della quota di partecipazione entro 30 giorni dalla data di scadenza fissata dall'Amministrazione, comporta sospensione del servizio.

ART. 11 FORME DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di assistenza domiciliare ai disabili gravi si può realizzare:

- attraverso convenzioni, con Enti, Associazioni, Cooperative iscritte all'apposito Albo Regionale ed accreditate presso il Distretto Socio-Sanitario 42, per la fornitura di prestazioni di assistenza ai disabili erogate attraverso voucher sociali rilasciati dal Comune;
- attraverso convenzioni con Enti, Associazioni, Cooperative iscritte all'apposito Albo Regionale, dopo aver esperito regolare bando pubblico.
- Attraverso convenzioni per le prestazioni sanitarie con il Distretto Sanitario 14 della locale A.U.S.L. n. 6.

L'Amministrazione Comunale, inoltre, per attività integrative e di supporto al servizio, può avvalersi della prestazione gratuita di organizzazioni di volontariato nel rispetto della normativa vigente.

L'attività di programmazione, coordinamento, controllo e verifica del servizio è espletata dall'Ufficio del Servizio Sociale Professionale del Comune.

Tutte le prestazioni di carattere sanitario sono di competenza e a totale carico del Servizio Sanitario Regionale.

ART. 12 PRESENTAZIONE E ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE

Le istanze vanno redatte su apposito modulo fornito dall'Amministrazione Comunale e presentate all'ufficio di protocollo del Comune, indirizzate all'Ufficio Attività Sociale, entro i termini e secondo le modalità indicate dal relativo bando, affisso in tutto il territorio cittadino, corredate dalla seguente documentazione:

1. Certificazione medica comprovante la condizione di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/92.;
2. Ogni altra documentazione utile alla determinazione dello stato di bisogno.



3. Attestazione dell'indicatore della situazione economica con dichiarazione sostitutiva unica, ai sensi della normativa vigente;
4. Fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale.

ART. 13 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ'

Al fine di valutare le condizioni di ammissibilità al servizio di assistenza domiciliare, il Servizio Sociale Professionale, attraverso visite domiciliari, verifica lo stato di bisogno, mediante la compilazione di schede di rilevazione contenenti dati desumibili da questionari, dall'osservazione diretta, dalla eventuale consultazione del medico di famiglia. Le schede di rilevazione misurano:

- a)** Il grado di dipendenza del soggetto in relazione alle sue condizioni psichiche, fisiche e sensoriali, certificate dalle competenti strutture sanitarie;
- b)** Il livello di assistenza di cui gode il soggetto;
- c)** Le condizioni socio-economiche del nucleo familiare.

Il Servizio Sociale Professionale, viste le condizioni generali del soggetto, valuta le condizioni di ammissibilità al servizio e formula, in caso di accoglimento della domanda, un piano di assistenza individualizzato (PAI), con l'eventuale collaborazione del nucleo familiare dell'assistito.

In esso viene specificato il tipo, la frequenza e la durata delle prestazioni da erogare.

Ne consegue che, il suddetto ufficio, dovrà sovrintendere a tutte le attività a partire dalle modalità di affidamento del servizio alla successiva valutazione del buon andamento dello stesso.

ART. 14 GRADUATORIA

Il responsabile del procedimento, dopo l'istruttoria delle istanze e la verifica delle condizioni di ammissibilità al servizio di cui al precedente articolo, entro 15 giorni dalla scadenza del bando, formula apposita graduatoria, sulla base dei punteggi attribuiti nelle schede di rilevazione, secondo i criteri enunciati all'art. 4 del presente Regolamento.

La graduatoria è affissa all'Albo Pretorio per 10 giorni.

ART. 15 SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA

La graduatoria resta valida ai fini dello scorrimento fino al nuovo bando; tale scorrimento si avrà in caso di cessazione delle prestazioni per uno o più utenti.



ART. 16 **CESSAZIONE E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO**

Il servizio domiciliare può cessare in caso di :

- a) Rinuncia dell'utente;
- b) Decesso o accoglienza in strutture residenziali dell'utente;
- c) Qualora vengano meno i requisiti di ammissione al servizio.

Il servizio può essere sospeso in caso di assenza temporanea giustificata dall'utente. La prolungata assenza non giustificata dell'utente comporterà la cessazione del servizio.

ART. 17 **VERIFICHE E CONTROLLI**

Le verifiche sull'efficacia e qualità delle prestazioni, sull'adempimento ai programmi di interventi individualizzati e, nel caso di affidamento del servizio a terzi, sull'osservanza delle clausole contrattuali, sono condotte d'ufficio dal Servizio Sociale Professionale con cadenza almeno trimestrale, mediante apposita relazione di servizio, da tenersi agli atti in forma riservata.

Le verifiche possono comportare la sospensione o cessazione del servizio o la riformulazione del programma di intervento individualizzato (tipo, intensità e durata delle prestazioni) in relazione alle mutate condizioni di bisogno.

L'Ufficio di Servizio Sociale ha, inoltre, l'obbligo di svolgere accertamenti a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli utenti del servizio.

Resta salva la facoltà dell'Ufficio Servizio Sociale di condurre accertamenti su segnalazione, oltre a quelli definiti dal campione.

CAPO III ***SOSTEGNO ECONOMICO***

ART. 18 **NATURA E FINALITA' DELL'INTERVENTO**

Il sostegno economico, disposto soltanto in via alternativa al servizio di aiuto domestico, qualora non istituito dal Comune, ed all'inserimento presso servizi residenziali o centri istituiti ai sensi della Legge Regionale n. 16/86, deve essere assicurato alla famiglia dei soggetti portatori di handicap grave, fisici, psichici e sensoriali, qualora la loro permanenza nel contesto familiare determini difficoltà insolubili per il nucleo familiare, per l'accertata necessità di una sorveglianza continua alla quale i componenti del nucleo familiare non possono attendere totalmente.

Possono beneficiarne i soggetti riconosciuti portatori di handicap grave ai sensi dell'art. 3 della legge 104/92 comma 3.

ART. 19 **DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE**

La documentazione in carta libera per la richiesta di sostegno economico deve essere prodotta, dal 1° al 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo in cui si richiede tale contributo.



Nel caso in cui il requisito di portatore di handicap grave ottenuto ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/92, si ottenga in data successiva, la domanda può essere prodotta ed evasa sempre se le disponibilità del bilancio Comunale lo consentono.

L'istanza deve essere corredata da:

- Autocertificazione della composizione del nucleo familiare resa ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- Attestazione I.S.E. con allegata dichiarazione sostitutiva unica dell'intero nucleo familiare;
- Certificazione medica rilasciata dall'A.U.S.L. n.6 relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 3 comma 3 della legge 104/92;
- Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità e copia del codice fiscale.

ART. 20 MISURA, MODALITA' E CONTROLLO DELL'INTERVENTO

La misura del contributo mensile verrà erogato nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 18/90 che prevede fino ad un massimo di 1/3 della indennità di accompagnamento.

L'erogazione dell'intervento economico avverrà a trimestri posticipati previa rendicontazione delle spese sostenute dalla famiglia a favore del disabile e verifica da parte del Servizio Sociale Professionale dei risultati complessivi dell'intervento di sostegno economico e dell'effettivo beneficio che il disabile ne ricava. Ne consegue che in caso di valutazione negativa il contributo verrà sospeso.

ART. 21 LIMITI DI REDDITO

Il limite di reddito complessivo per l'accesso a tale sostegno è fissato in €10.329,15, salvo eventuali aggiornamenti o modifiche, per nuclei familiari sino a 3 componenti, incrementato del 20% per ogni componente aggiunto al terzo.

Il suddetto limite può essere suscettibile di variazioni a seguito di leggi e direttive regionali.


CAPO IV

SERVIZIO DI TRASPORTO PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE, DEI CENTRI SOCIO-RIEDUCATIVI E DI RIABILITAZIONE SANITARIA

ART. 22 FINALITA'

Il servizio di trasporto risponde ai seguenti principi:

- accessibilità, volta a rimuovere gli ostacoli che aggravano le disabilità e a creare condizioni di pari opportunità;
- flessibilità funzionale ed organizzativa per sostenere e sviluppare l'autonomia individuale;
- programmazione dell'intervento, che tenga conto nel tempo della trasformazione delle condizioni del bisogno.



ART. 23

ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio, finalizzato ad assicurare ai cittadini gravemente impediti il trasporto e la mobilità che si renda necessaria per esigenze di cura, di studio e del tempo libero, si articola in:

1. **Concessione di contributi** per uso di mezzi privati da casa a scuola e ai centri di riabilitazione convenzionati con l’Azienda U.S.L. di competenza, e viceversa;
2. **Trasporto** effettuato in regime di convenzione o con automezzi comunali, debitamente omologati al trasporto dei disabili con la presenza di un accompagnatore munito di idonea qualifica.

La concessione dell’intervento economico si pone in alternativa al servizio di trasporto gratuito, contemplato dall’art. 5 della L.R. 16/86, per cui avrà validità fino a quando l’Amministrazione non istituirà il servizio sopra richiamato con idonei mezzi di trasporto, nonché nell’eventualità che il servizio non possa soddisfare tutte le richieste.

Tale intervento è compatibile con eventuale sostegno economico concesso in alternativa all’assistenza domiciliare, qualora non istituita dal Comune.

Possono accedere al beneficio i soggetti residenti, portatori di handicap fisico, psichico e sensoriale, iscritti e frequentanti le scuole elementari e medie, i Centri Socio-Rieducativi convenzionati con Enti Pubblici o gli Istituti convezionati con l’Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 per prestazioni riabilitative o centri per attività ludico-ricreative e sportive, che si servano di autovettura propria o di terzi per l’accompagnamento o di mezzi privati convenzionati.

ART. 24

REQUISITI PER L’AMMISSIONE E MISURA DEL CONTRIBUTO

I requisiti essenziali per usufruire del beneficio sono:

- Residenza nel Comune;
- Verbale di visita collegiale da parte della Commissione medica integrata per l’accertamento delle invalidità civili (ex art. 3 comma 3 legge 104/92);
- Grave impedimento all’uso dei mezzi pubblici di trasporto secondo valutazione dell’A.U.S.L. di competenza e sulla base di apposita documentazione.

La misura del contributo, rapportata al periodo di effettiva frequenza, è fissata nella misura di € 10,32 (da aggiornare annualmente secondo l’indice ISTAT) al giorno fino ad un massimo di 26 giorni. Qualora il portatore di handicap abbia necessità di raggiungere i centri di riabilitazione per due volte nel corso della stessa giornata, il contributo verrà erogato per entrambi i casi; invece nel caso in cui due o più portatori di handicap appartenenti allo stesso nucleo familiare dovessero frequentare il medesimo centro e nello stesso orario verrà erogato un solo contributo.

ART. 25

ISTANZA PER L’AMMISSIONE AI BENEFICI

A seguito di pubblicazione di apposito bando, dall’1° al 30 settembre di ogni anno, si potranno presentare le istanze per usufruire degli interventi economici a supporto del trasporto dei soggetti disabili, da redigersi sugli appositi moduli predisposti e messi a disposizione da parte dell’Amministrazione Comunale.



L'istanza sarà presentata dal capo famiglia o dal coniuge o, in caso di impedimento degli stessi, da un membro di maggiore età, facente parte del nucleo familiare convivente del soggetto portatore di handicap.

Tali benefici riguarderanno sia il disabile che dovrà frequentare una qualsiasi scuola fuori dal territorio comunale, sia il disabile che fruisca di prestazioni presso Centri Socio-Rieducativi o Istituti di riabilitazione convenzionati con l'A.U.S.L. n. 6, o centri per lo svolgimento di attività ludico-ricreative e sportive.

A corredo delle istanze il richiedente dovrà produrre:

- a) certificazione attestante la sussistenza dell' handicap ai sensi dell'art.3, comma 3 L. 104/92;
- b) certificazione medica attestante l'impossibilità all'uso del trasporto pubblico (competente al rilascio è il Servizio dipartimentale di medicina legale e fiscale U.O. distretto n. 14 di Palermo).
- c) Impegnativa dell'A.U.S.L. autorizzativa del numero di sedute e relativa alla tipologia di terapie da effettuare o attestato di frequenza scolastica.
- d) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante:
 - 1) la non fruizione a titolo gratuito del servizio di trasporto da parte di Enti, Organizzazioni etc, sia pubblici che privati;
 - 2) Di non aver presentato analoga richiesta o ricevuto alcun contributo allo stesso titolo da parte di Enti pubblici o privati per l'anno in cui si chiede il contributo.

Nel caso in cui il requisito di portatore di handicap grave ottenuto ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/92, si ottenga in data successiva, la domanda può essere prodotta ed evasa sempre se le disponibilità del bilancio Comunale lo consentano.

ART. 26

PREDISPOSIZIONE, APPROVAZIONE DELL'ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO

Il contributo verrà erogato a trimestri posticipati previa presentazione di certificazione dei giorni di effettiva di frequenza della scuola o del Centro Socio-rieducativo o Riabilitativo.

Il competente Ufficio di Servizio Sociale, acquisita la certificazione di cui al precedente comma, predisporrà e approverà l'elenco dei richiedenti aventi diritto al beneficio con l'indicazione della misura del contributo spettante a ciascun beneficiario.

CAPO V

RILASCIO TESSERE DI LIBERA CIRCOLAZIONE SUI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO EXTRAURBANO

ART. 27 UTENZA

Possono richiedere il rilascio di tessera di libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico extraurbano gestito dall'A.S.T., i soggetti portatori di handicap residenti nel Comune di Villabate su indicazione dei termini e modalità indicati dall'Azienda Siciliana Trasporti.



La validità della tessera è estesa all'accompagnatore qualora l'invalido abbia il diritto all'accompagnamento.

ART. 28 VALIDITA' DELLA TESSERA

La tessera di libera circolazione ha validità annuale con scadenza al 31 dicembre di ogni anno ed abilita alla libera circolazione sull'intera rete coperta dall'Azienda di trasporto pubblico.

ART. 29 DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

Per il rilascio della tessera di cui sopra, con o senza accompagnatore, gli interessati dovranno, dal 15 ottobre al 15 novembre di ogni anno, presentare il modulo predisposto dal Comune corredata della sotto elencata documentazione:

- certificazione medica attestante il livello di handicap ai sensi dell'art. 3 della L. 104/92, non inferiore al 67%;
- idonea certificazione dalla quale risulti che il richiedente necessita di accompagnatore;
- una foto recente.

ART. 30 RICHIESTA DUPLICATO

Nell'ipotesi che, nel periodo di validità delle tessere i beneficiari dovessero perderne il possesso per smarrimento o furto, l'Amministrazione Comunale, acquisita la denuncia che l'interessato avrà inoltrato alle autorità competenti, rilascerà apposito certificato a firma del Sindaco o dell'Assessore delegato alla materia, comprovante il diritto del beneficiario alla tessera apponendo sullo stesso: nome, cognome, data e luogo di nascita, numero della tessera smarrita e foto dell'interessato, regolarmente timbrata. Copia del certificato così rilasciato, con allegata copia della denuncia del beneficiario, dovrà essere inviato all'Azienda AST e costituirà a tutti gli effetti regolare titolo di viaggio.

Comunque l'AST potrà in ogni tempo dare disposizioni diverse e l'Amministrazione Comunale dovrà attenersi ad esse.



CAPO VI

INSERIMENTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI

ART. 31 FINALITA' DEL SERVIZIO

L'inserimento di portatori di handicap presso strutture residenziali, iscritte all'apposito Albo Regionale, può avvenire su iniziativa del Servizio Sociale comunale, per assenza di supporto familiare in relazione alla incapacità di attendere allo svolgimento degli atti fondamentali di vita quotidiana e all'esigenza di controllo terapeutico e farmacologico; in accoglimento della domanda di aiuto di portatore di handicap o delle famiglie non più in grado di assicurare adeguata assistenza.

ART. 32 CRITERI DI COMPARTECIPAZIONE

I criteri per la compartecipazione al costo del servizio sono quelli contemplati nel decreto presidenziale n. 867/S7 del 15.04.2003 "Accesso agevolato ai servizi sociali. Criteri unificati di valutazione economica" composto da n. 9 articoli, che si intende recepito in ogni sua parte come standard valutativo per i servizi assistenziali di qualsiasi natura.

Per i servizi residenziali si fa riferimento agli art.li n.ri 7, 8 e 9 che di seguito si riportano integralmente:

ARTICOLO - 7 -

< Per l'accesso ai servizi residenziali mediante ricovero intero o diurno, i soggetti adulti, gli anziani e i soggetti con disabilità fisica, psichica o sensoriale e sofferenti mentali, possono costituire nucleo familiare autonomo compartecipando al costo di mantenimento:

a) Per titolari di sola pensione sociale (art. 26 L. 30/04/69, n. 153) o assegno sociale (art. 3, comma 6, legge 08/08/95, n. 335), ovvero di solo reddito minimo per disabilità totale o parziale, in misura pari ad 1/3 degli emolumenti goduti ovvero ad ½ se totalmente non autosufficienti;

b) Per titolari di sola pensione di vecchiaia, anzianità integrata al minimo, ovvero di condizione economica complessiva accertata ai sensi dell'art. 1 con l'I.S.E. in misura non eccedente l'importo del trattamento minimo pensione INPS per i lavoratori dipendenti adeguata, ove spettante, ai sensi dell'art.38 L. 488/2001, in misura pari al 50% della condizione economica descritta ovvero in misura pari al 70% se totalmente non autosufficienti;

c) Per i soggetti il cui indicatore della situazione economica complessiva (I.S.E.) è superiore al limite di cui al punto b) l'ulteriore quota di compartecipazione al costo del servizio per la parte eccedente è fissata al 70% e sino alla concorrenza del costo del servizio con esclusione degli oneri per prestazioni sanitarie e ad elevata integrazione sanitaria posti a carico del F.S.R.;

d) Ove il soggetto richiedente il servizio residenziale (ricovero intero o ricovero diurno) goda di indennità per l'autonomia, per disabilità totale o parziale ovvero di indennità di cura e di assistenza per ultrasessantacinquenni totalmente non autosufficienti, la compartecipazione ricomprende anche detti emolumenti nella misura prima determinata ancorché non avente natura di reddito ai fini IRPEF.

Per i medesimi servizi residenziali gli obbligati per legge (art. 433 del Codice civile) la cui condizione economica familiare (I.S.E.) superi il triplo della fascia esente ai fini IRPEF sono chiamati all'integrazione della quota di compartecipazione versata dall'utente sino alla copertura del 50% del costo del servizio per soggetti autosufficienti, ovvero del 70% per soggetto totalmente non autosufficiente, con esclusione degli oneri relativi alle prestazioni sanitarie ed ad elevata prestazione sanitaria posti a carico del F.S.R..

ARTICOLO - 9 -

E' facoltà degli Enti Locali, previa valutazione degli uffici di servizio sociale, non ammettere ai servizi richiesti i soggetti che, pur in presenza di condizioni economiche per la gratuità o per la compartecipazione, dispongano di patrimoni immobiliari e mobiliari il cui valore commerciale consente con la dismissione totale o parziale il soddisfacimento delle esigenze fondamentali di vita dei componenti il proprio nucleo familiare ovvero dimostrino complessivamente adeguati livelli di benessere economico-sociale.

ART. 33 CONTROLLI

Il Comune esercita le funzioni di vigilanza e di controllo ad esso demandate dalla L.R. 22/86 e da ogni altra disposizione legislativa vigente in materia.

Il Comune esercita, inoltre, nei confronti delle strutture diurne e residenziali, gestite da privati, non interessati alle convenzioni, specifici controlli secondo quanto previsto dall'art. 27 della L.R. 22/86.

Il Servizio Sociale del Comune esercita il controllo sui servizi socio-assistenziali, comunque resi, da enti e da privati in dipendenza di convenzioni all'uopo stipulate.

CAPO VII

ART. 34 *ASSISTENZA IGIENICO- PERSONALE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE*


Il servizio di assistenza igienico-personale è in favore dei minori portatori di handicap ed ha il fine di favorirne l'inserimento nella scuola materna, elementare e media inferiore e l'integrazione all'interno delle stesse.

Il servizio è rivolto agli alunni non autosufficienti sul piano motorio e/o insufficienti mentali, che non hanno il controllo degli sfinteri.

Il servizio specificatamente previsto dalle leggi regionali n. 68/81 e 16/86, consiste in tutti quegli atti di assistenza e di igiene personale che si renderanno necessari durante le attività scolastiche, secondo le esigenze di ciascuno alunno e le richieste del personale docente.

Nelle scuole interessate, il servizio sarà attuato per tutti i giorni fino ad un massimo di cinque ore al giorno.

Il personale in possesso di apposita qualifica, sarà assegnato secondo il rapporto di una unità per 4/5 soggetti. L'assegnazione di tale personale avverrà su formale richiesta da parte dell'Istituto Scolastico



di appartenenza, corredata da elenco nominativo, munito di certificazione attestante l'handicap ai sensi della L. 104/92. Per le unità di personale indispensabili all'espletamento del servizio si provvederà attraverso la stipula di convenzioni con enti, associazioni e cooperative iscritte all'apposito Albo regionale, dopo avere esperito regolare bando pubblico.

CAPO VIII

ART. 35 ATTIVITA' LUDICO-RICREATIVE E SPORTIVE

Per i minori portatori di handicap si prevede inoltre la possibilità di promuovere attività ludico-ricreative e sportive, anche ad integrazione personale e sociale ed a sostegno delle attività di riabilitazione.

ART. 36 NORMA DI RINVIO

Sono abrogate le precedenti norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, per quanto non espressamente previsto saranno osservate le norme statali e regionali che regolano la materia. Ogni precedente disposizione contenuta in provvedimenti e/o atti in contrasto con le norme di cui al presente regolamento si intende automaticamente abrogata dal giorno successivo alla sua entrata in vigore.

ART. 37 NORME FINALI

Dal momento che il presente regolamento entra in vigore, si ritiene abrogata ogni altra forma regolamentare con esso in contrasto. Il presente Regolamento è soggetto a revisione se ricorrono i presupposti normativi.

